

Determinazione n. 39/2008**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 6 maggio 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, con il quale l'«Istituto nazionale del dramma antico» è stato sottoposto al controllo della corte dei conti a norma dell'articolo 2 della legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernente la trasformazione in Fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale del dramma antico» a norma della legge n. 59/1997;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33, contenente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20;

visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 20 del 1998, come modificato dall'articolo 8, comma 1 lettera a), del citato decreto legislativo n. 33/2004, secondo cui la «gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e alle modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259»;

visti i bilanci degli esercizi della fondazione suddetta, relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 nonché le annesse relazioni del Consigliere delegato e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Dott. Luciano Calamaro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione per gli esercizi 2004, 2005 e 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredata dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 – corredata dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione della Fondazione INDA – l'unita re-

lazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione medesima.

L'ESTENSORE

f.to Luciano Calamaro

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO, PER GLI ESERCIZI 2004, 2005 E 2006

SOMMARIO

Premessa. – CAPITOLO 1 - *Il quadro normativo di riferimento.* - 1.1 Il processo evolutivo della Fondazione nell'ordinamento positivo. – CAPITOLO 2. - *Gli organi.* - 2.1 Norme di costituzione e funzionamento. - 2.2 Gli organi. - 2.3 Compensi degli organi. – CAPITOLO 3. - *La struttura aziendale e il personale.* - 3.1 La struttura. - 3.2 Il personale. - 3.3 Costo del personale. – CAPITOLO 4. - *L'attività istituzionale.* - 4.1 L'attività nell'esercizio 2004. - 4.2 L'attività nell'esercizio 2005. - 4.3 L'attività nell'esercizio 2006. - 4.4 Attività contrattuale. - 4.5 Contenzioso. - 4.6 Esercizio dei poteri ministeriali di vigilanza, controllo e indirizzo. – CAPITOLO 5. *I risultati contabili della gestione.* - 5.1 I bilanci degli esercizi 2004, 2005 e 2006. - 5.1.1 Il conto economico. - 5.1.2 Lo stato patrimoniale. - 5.2 Le partecipazioni. – CAPITOLO 6. - *Considerazioni conclusive.*

.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi dell'art.12 della L. 21 marzo 1958 n.259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.) per gli esercizi 2004, 2005 e 2006.

La precedente, relativa all'esercizio 2003, è stata deliberata e comunicata alle due Camere del Parlamento con la determinazione n.81/2004 del 26 novembre 2004¹.

¹ Atti Parlamentari, Camera, XIV Leg., Doc.XV n.288

Capitolo 1- Il quadro normativo di riferimento

1.1. Il processo evolutivo della Fondazione nell'ordinamento positivo

Nel 1913 si costituisce un Comitato composto da un gruppo di intellettuali e appassionati di teatro, con la finalità di dare vigore al dramma antico, restituendolo al suo spazio naturale, il teatro greco di Siracusa.

Eretto come ente morale nel 1925 con la denominazione Istituto nazionale per il dramma antico, l' INDA si trasforma in ente pubblico non economico, per effetto del d.p.r. 1 aprile 1978 n.248, adottato ai sensi della legge 25 marzo 1975 n.70.

Con il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.20, l'INDA viene trasformato in Fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato, subentrando nei diritti e nei rapporti attivi e passivi del pregresso Ente.

Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto nel decreto legislativo n.20 del 1998, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

A norma del nuovo statuto della Fondazione, si tratta di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

I compiti, le funzioni e l'organizzazione dell'Istituto sono stati in parte modificati ed ampliati con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.33², che ha riformulato le disposizioni relative alle finalità dell'Istituto, agli organi ed alle loro funzioni, per un più efficace svolgimento delle attività e un proficuo perseguimento degli scopi istituzionali.

Accanto ai tradizionali compiti di coordinamento a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, dell'attività teatrale presso gli antichi teatri greco-romani, tesi alla promozione della rappresentazione del teatro classico greco e latino e dello studio dei testi teatrali della classicità greca e latina, anche in coordinamento con le università, la Fondazione deve ora provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini, curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista, realizzare la biblioteca ed incrementarne le acquisizioni; costituire il Museo dell'istituto, con sede a Siracusa; provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attività di studi e ricerca sui temi della classicità greca e latina; provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della

² "Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 29/01/1998 n.20, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2004.

scuola di teatro "Giusto Monaco" in Siracusa; attivarsi presso gli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro greco e latino classico, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide.

Nelle finalità ordinamentali l'Istituto agevola, inoltre, la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

Inoltre, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, può partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può, altresì, svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali.

Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, la Fondazione è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati agli scopi istituzionali, con espresso divieto di distribuzione o impiego in altre attività patrimoniali.

L'art.2 del decreto legislativo n.20 del 1998, come novellato, prevede che la Fondazione si doti di un nuovo statuto.

Quest'ultimo è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione con atto n. 94 del 9 ottobre 2006, unitamente al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, e trasmesso, ai sensi di legge, ai Ministeri competenti per l'approvazione, a tuttoggi non intervenuta.

Ai sensi dell'art.4 la Fondazione può essere sostenuta oltre che dai contributi dello Stato, della Regione Siciliana, della Provincia e del Comune di Siracusa, da altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri che assicurino apporti alla stessa.

I privati possono essere sia "Fondatori", se concorrono al patrimonio ed alle spese di gestione, che "Sostenitori", se sostengono le attività della Fondazione.

La posizione di "Fondatori" si acquisisce in capo ai soggetti che si obbligino ad un apporto al patrimonio non superiore al 40% dello stesso e non inferiore del 15%, a condizione che per i cinque anni successivi al loro ingresso nella Fondazione assicurino un apporto annuo non inferiore al 7% del totale dei contributi pubblici.

E' riconosciuta loro la possibilità di nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Assumono la posizione di "Sostenitori", invece, i privati che intervengono con contributi economici interamente destinati alla gestione. L'importo minimo dovrà essere stabilito da apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

A tale scopo l'art.9 dello statuto stabilisce che il Libro dei privati, tenuto dal consiglio di amministrazione, deve contenere ogni notizia relativa ai fondatori e sostenitori.

Ai sensi dell'art.8, 2°comma, del decreto legislativo n.20 del 1998, la gestione finanziaria dell'INDA, quale ente pubblico non economico, era sottoposta al controllo della Corte dei conti da esercitarsi con le modalità previste dall'art.2 della legge 21 marzo 1958, n.259.

L'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.33, modificando, tra l'altro, anche il richiamato comma, ha innovato le modalità di detto controllo, ora esercitato ai sensi dell'art.12 della legge n.259 del 1958.

Capitolo 2 – Gli organi

2.1. Norme di costituzione e funzionamento

Le novità introdotte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.33, hanno determinato, per effetto dell'articolo 11, comma 1, lo scioglimento degli organi della Fondazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, che si sarebbe dovuto nominare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto suddetto.

Tuttavia nelle more della costituzione dell'organo collegiale, con decreti del 23 aprile 2004 e del 30 giugno 2004, il Ministro per i beni e le attività culturali nominava, con decorrenza 25 aprile 2004 e fino alla conseguita operatività del consiglio, un Commissario straordinario, avente i poteri del Consiglio di amministrazione.

In data 24 ottobre 2004 si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione³.

2.2. Gli organi

Alla stregua del vigente assetto normativo, gli organi della Fondazione sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.

La durata degli organi collegiali è di quattro anni, i componenti non possono essere confermati per più di due volte.

Il decreto legislativo n.33 del 2004 ha apportato notevoli modifiche alla previgente normativa, non solo a livello di poteri e funzionamento dei tradizionali organi dell'Istituto, ma anche introducendo due nuove figure istituzionali, il Consigliere delegato e il Sovrintendente e sopprimendo il Comitato Scientifico.

Ai sensi dell'art.5, comma 1 del decreto legislativo n.20 del 1998, nella vigente formulazione, il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) della richiamata disposizione, sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al settore degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca e con comprovate capacità organizzative.

³ Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 27 settembre 2004.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA" in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, il Sovrintendente, i componenti il Collegio dei Revisori dei conti e assiste il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo.

Le adunanze del consesso sono state 4 nel 2004, 17 nel 2005 e 18 nel 2006.

Al Consiglio di amministrazione sono intestate le funzioni elencate dal comma 4 del citato articolo 5, tra le quali, meritano menzione la deliberazione dello statuto, la definizione degli indirizzi artistico – culturali, l'approvazione del bilancio preventivo e di esercizio predisposto dal Consigliere Delegato.

L'attuale Consiglio di amministrazione annovera, tra i propri componenti, tre pubblici dipendenti, dei quali solo uno ha chiesto e ottenuto la prescritta autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico contemplata dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che va, pertanto, acquisita anche per gli altri due membri.

Non risultano, inoltre, adempiuti – e vanno assolti - da parte della Fondazione, gli obblighi di comunicazione prescritti dai commi 11 e 12 del richiamato articolo.

Ai sensi dell'art.5, comma 1 lett.a), del decreto legislativo n.20 del 1998, nella vigente formulazione, il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Siracusa. A lui spetta la legale rappresentanza dell'Istituto.

A norma dello statuto convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, cura l'osservanza dello statuto medesimo e dei regolamenti nonché l'esecuzione degli atti deliberativi. E' sostituito in caso di assenza o impedimento dal Consigliere Delegato.

Il Consigliere Delegato viene designato dal Ministro per i beni e le attività culturali ed è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative.

Nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art.5, comma 6, del decreto legislativo n.20 del 1998, così come modificato dal decreto legislativo n.33 del 2004, formula al Consiglio di Amministrazione proposte per gli indirizzi artistico – culturali della Fondazione, promuove le attività della Fondazione, cura l'attività e l'organizzazione degli uffici predisponendo la pianta organica del personale a tempo indeterminato e stagionale e, ove necessario, i relativi regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, predispone il bilancio di previsione, le variazioni ad esso ed il bilancio d'esercizio; ricerca e cura la raccolta di fondi provenienti dai privati

finalizzati alle attività istituzionali, le migliori condizioni di finanziamento sia presso le banche italiane e straniere che presso fondazioni bancarie.

Va segnalato che i compiti intestati al Consigliere Delegato dallo statuto, risultato notevolmente più ampi rispetto a quelli enunciati dal richiamato art.5, comma 6, del decreto legislativo n.20 del 1998.

Il decreto legislativo n.33 del 2004 ha istituito la figura del Sovrintendente, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali⁴, tra persone di elevato profilo culturale e in possesso di requisiti tecnico-professionali in relazione alle finalità dell'Istituto, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta del Consiglio di amministrazione.

Nell'ambito dei compiti a lui intestati dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.20 del 1998, così come modificato dal decreto legislativo n.33 del 2004 e di quelli enunciati nello statuto, elabora, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal Consigliere delegato, i programmi di attività dell'Istituto, dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi stessi e dei vincoli di bilancio, l'attività dell'Istituto.

L'incarico al Sovrintendente è conferito dal Presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.

Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; la relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Collegio dei revisori dei conti, previsto dall'art.4, comma 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.20, nella vigente formulazione, a norma dell'art.16 dello statuto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'attuale Collegio è stato ricostituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 marzo 2004 ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo n.33/2004.

I componenti dell'organo di controllo possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

⁴ Attualmente il Sovrintendente è stato nominato con decreto del ministero per i beni e le attività culturali del 21 luglio 2005. Si tratta di un giornalista con rapporto di lavoro con la RAI Spa, in posizione di aspettativa per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; può chiedere elementi agli amministratori in ordine all'andamento della gestione e su determinate questioni, ove ricorrano particolari situazioni patologiche oppure non abbia ricevuto sufficienti elementi dagli amministratori, e chiedere, in forma scritta, al Presidente della Fondazione la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti, anche individualmente e previo assenso del Presidente, possono compiere atti di ispezione, di controllo e di verifica di cassa redigendo al riguardo apposito verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita altresì il controllo contabile di cui all'art.2409 ter del codice civile e deve essere integralmente composto da soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'art.16 dello Statuto fissa la disciplina del funzionamento dell'organo collegiale. Il Collegio si è riunito 5 volte negli anni 2004 e 2005 e 6 nel 2006.

Nel corso della propria attività, l'organo di controllo ha provveduto ad espletare le prescritte verifiche di cassa, rilevando l'esistenza di una cassa presso il Museo della Fondazione, istituita senza darne comunicazione al Collegio nonché ad esaminare le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, formulando osservazioni e richiedendo elementi e documenti utili per il riscontro della legalità di detti atti.

Sul piano della gestione, ha raccomandato la predisposizione di una rigorosa programmazione coniugata al monitoraggio della spesa nonché l'affiancamento alla contabilità in uso di quella per "centri di costo" (verbale 19 del 2006).

Il Collegio dei revisori si è, altresì, soffermato sulla gestione del personale ritenendo necessario un organigramma che definisca compiti e responsabilità per ciascuna posizione di lavoro e sulla esigenza di una codificazione delle procedure standard dirette a regolare i processi fondamentali della Fondazione.

2.3. Compensi degli organi

I compensi attribuiti agli organi e alle figure istituzionali della Fondazione risultano essere i seguenti ⁵:

⁵ Delibera C.d.a. n.93 del 9 ottobre 2006, adottata a seguito della nota 6 luglio 2006, prot. 20506/S37.13.07 di definizione dei compensi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, con decorrenza 27 settembre 2004.